



COMUNE DI ARGENTA

**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEGLI
ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE DI ARGENTA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 40 del 30/09/2025

SOMMARIO

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ	4
ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE: ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE DI ARGENTA	4
TITOLO SECONDO - IL SISTEMA DEI CONTROLLI	6
ARTICOLO 3 - SISTEMA DEI CONTROLLI	6
ARTICOLO 4 - LE MODALITÀ DI PRESIDIO	6
ARTICOLO 5 - LE AZIONI DI INDIRIZZO RIFERITE AGLI ORGANISMI CONTROLLATI	6
ARTICOLO 6 - STRUTTURA DEDICATA AI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI ..	7
ARTICOLO 7 - COMITATO PER LA GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE	8
ARTICOLO 8 - LE TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO	8
ARTICOLO 8.1 - CONTROLLO SOCIETARIO	9
ARTICOLO 8.2 - CONTROLLO DI EFFICACIA E VERIFICA RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	9
ARTICOLO 8.3 - CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO	10
ARTICOLO 8.4 - LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	10
ARTICOLO 8.5 - CONTROLLO DEL RISULTATO DEL GRUPPO COMUNE DI ARGENTA TRAMITE IL BILANCIO CONSOLIDATO	11
ARTICOLO 8.6 - CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE	11
ARTICOLO 8.7 - CONTROLLO SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA	11
ARTICOLO 8.8 - RENDICONTAZIONE IN MATERIA DI CONTROLLI	12
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI	12
TITOLO TERZO - LE SOCIETÀ DI CAPITALI	13
ARTICOLO 10 - LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA CON UNA DISCIPLINA AUTONOMA: LA SOCIETÀ IN HOUSE E LA SOCIETÀ MISTA	13
ARTICOLO 11 - PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO (ART. 6 DEL TUSP)	14
ARTICOLO 12 - AFFIDAMENTI DI SERVIZI / ATTIVITÀ IN HOUSE (ARTT. 14 E 17 DEL D.LGS. 201 / 2022)	15
ARTICOLO 13 - LA NOMINA E LA DISCIPLINA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO	15
ARTICOLO 14 - IL CONTROLLO ANALOGO	16
ARTICOLO 15 - ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO	16
ARTICOLO 16 - MODALITÀ TEMPORALI DI ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO	17
ARTICOLO 17 - CONTROLLO EX ANTE	17
ARTICOLO 18 - CONTROLLO CONTESTUALE	18
ARTICOLO 19 - CONTROLLO EX POST	18
ARTICOLO 20 - OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DAL COMUNE	19
ARTICOLO 21 - STRUTTURA PREPOSTA AL CONTROLLO ANALOGO	20
ARTICOLO 22 - CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO: IL COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO	20
ARTICOLO 23 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI SOCI	21
TITOLO QUARTO - GLI ENTI STRUMENTALI	22

ARTICOLO 24 - TIPOLOGIA DI ENTI E LIVELLO DI CONTROLLO	22
ARTICOLO 24.1 – ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI.....	22
ARTICOLO 24.2 ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI.....	22
TITOLO QUINTO - LE AZIENDE SPECIALI.....	23
ARTICOLO 25 - IL CONTESTO NORMATIVO CHE ATTIENE ALLE AZIENDE SPECIALI	23
ARTICOLO 26 - IL SISTEMA CONTABILE DELLE AZIENDE SPECIALI	23
ARTICOLO 27 - PRINCIPI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE AZIENDE SPECIALI	23
ARTICOLO 28 - GLI AMMINISTRATORI NOMINATI DAL COMUNE DI ARGENTA.....	24
ARTICOLO 29 - PRINCIPI GENERALI DI GOVERNANCE DELLE AZIENDE SPECIALI	24
TITOLO SESTO - CODICE DI COMPORTAMENTO E SANZIONI	25
ARTICOLO 30 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE.....	25
ARTICOLO 31 - SANZIONI.....	25
TITOLO SETTIMO - DISPOSIZIONI FINALI	26
ARTICOLO 32 - DISPOSIZIONI FINALI	26
ARTICOLO 33 - ENTRATA IN VIGORE	26

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dal Comune di Argenta nei confronti delle proprie Società Partecipate non quotate sia a capitale interamente pubblico (modello di gestione in house providing) sia sulle altre Società e Organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147 – quater del D.lgs. n. 267/2000 (Tuel) e dell'art. 2 del D. Lgs n. 175/2016 (TUSP) e in base alle previsioni della normativa nazionale, dell'ordinamento comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
2. Il controllo sugli organismi partecipati ha come scopo quello di rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e gli organismi partecipati, la situazione contabile, gestionale e organizzativa degli organismi partecipati, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati dal legislatore per tali organismi. Il controllo sugli organismi si inserisce nell'ambito del processo di formazione del bilancio consolidato.
3. A tal fine, ai sensi dell'art. 147 quater, del D.lgs. n. 267/2000, il presente regolamento, prevede la formalizzazione di un sistema di controlli che contempla:
 - A. La definizione di procedure volte all'individuazione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere gli organismi partecipati dall'Ente;
 - B. La definizione di un idoneo *sistema informativo*, finalizzato all'esercizio:
 - a) *del controllo proprietario*, teso a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale, organizzativa delle medesime, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
 - b) *del controllo manageriale*, volto a monitorare lo svolgimento dei contratti di servizio e la qualità dei servizi.
 - C. La definizione delle concrete modalità di esercizio dei suddetti controlli e l'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta di individuare le opportune azioni correttive anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.
4. Il presente regolamento individua, inoltre, in modo organico ed omogeneo, i comportamenti degli organi delle società e degli enti partecipati nei confronti del Comune di Argenta in un'ottica di governance.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE: ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE DI ARGENTA

1. Gli organismi partecipati dal Comune ai quali si applica il presente Regolamento si distinguono in:
 - 1) Società di capitali** che si articolano in:
 - a) società *in house* e tutte le società non quotate partecipate, direttamente o indirettamente, dal Comune di Argenta nelle quali lo stesso detiene la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea al fine di controllare e vigilare sull'operato delle stesse con particolare riferimento ai servizi di interesse generale loro affidati. Per le società di secondo livello/indirettamente partecipate, le disposizioni di questo regolamento vengono applicate per il tramite e sotto la responsabilità delle società di primo livello;
 - b) società affidatarie di servizi pubblici in modalità *in house*, in cui il Comune esercita il controllo analogo congiuntamente ad altri soci pubblici, che applicano il presente Regolamento salvo che

si siano già dotate di strumenti e di procedure atte a garantire la circolazione delle informazioni che consentano ai soci di esercitare la vigilanza ai sensi della normativa applicabile; in tale situazione le norme del Regolamento sono da intendersi come principi di riferimento nella misura in cui le stesse siano compatibili.

- c) società partecipate dal Comune di Argenta ma soggette al controllo pubblico di cui all'articolo 42, comma 2, lett. e), del TUEL per effetto di accordi e patti parasociali che presuppongono la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea al fine di controllare e vigilare sull'operato delle stesse;
- d) società partecipate dal Comune di Argenta nelle quali l'ente non detiene la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.

2) Enti strumentali:

Il campo di applicazione del presente Regolamento viene esteso ove compatibile agli Enti strumentali partecipati/controllati dal Comune.

3) Aziende speciali:

Il campo di applicazione del presente Regolamento viene esteso ove compatibile alle Aziende speciali partecipate / controllate dal Comune.

2. Non sono ricomprese nell'ambito di applicazione di tale Regolamento le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.

3. I destinatari delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono pertanto gli amministratori, i sindaci, i revisori legali ed i dirigenti degli enti strumentali e delle società rientranti nell'ambito di applicazione dello stesso, i quali, al momento della loro nomina o della loro assunzione, si impegnano a rispettare e a far rispettare per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro le disposizioni ed i principi del presente Regolamento.

Sono, inoltre, destinatari i dirigenti del Comune di Argenta, la struttura di controllo del Comune come identificata nel seguito del presente regolamento e gli uffici che sottoscrivono i contratti di servizio con le società partecipate.

4. Il presente Regolamento si distingue in specifici Titoli dedicati alle tre forme di organismi partecipati sopra individuati.

TITOLO SECONDO - IL SISTEMA DEI CONTROLLI

ARTICOLO 3 - SISTEMA DEI CONTROLLI

1. Il Comune di Argenta definisce in seno alla propria autonomia organizzativa un sistema di controlli sugli altri organismi partecipati e in particolare sulle società partecipate, non quotate in borsa, ai sensi dell'articolo 147 e 147 quater del D. Lgs. n. 267/2000.

ARTICOLO 4 - LE MODALITÀ DI PRESIDIO

1. Con l'obiettivo di delineare la tipologia di informazioni che i membri degli organi di governo delle società e degli enti partecipati sono tenuti a fornire all'amministrazione ai fini di un effettivo controllo delle attività realizzate, il presente Regolamento definisce la Governance degli organismi partecipati dal Comune di Argenta in relazione:

i. **alle azioni di indirizzo** riferite agli organismi controllati.

Gli indirizzi (obiettivi) attengono alla fase iniziale della programmazione e trovano le fonti normative negli art. 147 del Tuel e per le società nelle disposizioni previste dagli artt. 147 quater del Tuel, art. 19 comma 5 e 6 del TUSP e sono contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP). Il DUP è il documento di riferimento mediante il quale l'Amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere gli organismi controllati, secondo indicatori di performance qualitativa e quantitativa e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato alla realizzazione dei controlli. Il DUP viene approvato annualmente dal Consiglio Comunale nei termini di legge.

La programmazione rappresenta la fase di traduzione operativa degli indirizzi (obiettivi) e, il documento di riferimento, per gli organismi partecipati è il budget economico di norma triennale secondo le indicazioni contenute nel presente Regolamento.

ii. **alla struttura deputata all'esercizio dell'attività di controllo sugli organismi partecipati**

iii. **al Comitato per la "governance delle società partecipate"**

iv. **alle tipologie di controllo rivolte alle società, aziende speciali ed enti strumentali**

2. **Le modalità e l'intensità del presidio** attuato mediante la governance si differenzia in base alla distinzione fra:

- a) società in house providing, sia di gestione di servizi pubblici che strumentali (intensità più elevata);
- b) società controllate dal Comune di Argenta;
- c) società a controllo pubblico ma non controllate dal Comune di Argenta;
- d) aziende speciali;
- e) enti strumentali;
- f) società miste pubblico - private.

Per la modalità e l'intensità del presidio nei confronti dei suddetti organismi, si rinvia ai Titoli successivi.

ARTICOLO 5 - LE AZIONI DI INDIRIZZO RIFERITE AGLI ORGANISMI CONTROLLATI

1. Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il Consiglio Comunale, in qualità di organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo è competente, fra l'altro, per i seguenti atti fondamentali:

- a) programmi, relazioni previsionali e programmatiche (DUP), piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- b) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- c) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- d) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Il Consiglio Comunale, nello svolgimento delle sue funzioni, con il Documento Unico di programmazione (DUP), di cui all'articolo 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., definisce preventivamente gli indirizzi strategici e gli obiettivi gestionali a cui gli organismi controllati dal Comune devono tendere e, sulla base dei quali, devono redigere un budget/bilancio economico previsionale.

Gli obiettivi gestionali si definiscono su parametri qualitativi e su parametri quantitativi. Gli obiettivi gestionali che afferiscono a parametri quantitativi, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del TUSP, hanno valenza annuale e/o triennale e afferiscono al complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

3. Il Consiglio Comunale, con appositi provvedimenti, individua le ragioni di pubblico interesse sottese alla gestione externalizzata dei servizi tramite società partecipate e gli indirizzi strategici sottesi alla loro costituzione/partecipazione, tenendo conto delle condizioni esterne, ambientali e congiunturali, quali le condizioni economiche generali e del territorio di riferimento. Dovrà inoltre definire l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

4. Gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio Comunale per la gestione externalizzata dei servizi attraverso le proprie partecipate, vengono recepiti dalla Giunta Comunale, nell'apposita sezione del "PIAO" dedicata al piano delle performance, che li declina in specifici obiettivi gestionali, che i dirigenti comunali dovranno realizzare nel corso dell'esercizio.

5. Il Consiglio Comunale opera la propria vigilanza sulle partecipate, approvando annualmente il Bilancio Consolidato di Gruppo e la Ricognizione ordinaria delle Partecipazioni.

6. La Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi strategici generali espressi dal Consiglio, approva i contratti per la gestione dei servizi externalizzati, ove le norme non riservino esplicitamente al Consiglio Comunale la loro approvazione.

7. La Giunta Comunale è, altresì, competente per l'adozione di tutti gli atti che riguardano le società partecipate che non siano di competenza, per espresse disposizioni normative, regolamentari o statutarie, dei Dirigenti o del Consiglio Comunale.

8. La Giunta Comunale opera la vigilanza sui risultati delle società partecipate e verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi externalizzati attraverso il sistema dei controlli delineato a seguire e implementato dalle strutture operative definite nei successivi articoli 30 e 31 del presente Regolamento.

ARTICOLO 6 - STRUTTURA DEDICATA AI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI

1. Il Comune esercita un costante monitoraggio sulla gestione dei servizi affidati agli organismi

partecipati e controllati. Tale monitoraggio, riguarda:

- a) La qualità erogata e la qualità percepita dagli utenti;
- b) Il rispetto degli obiettivi e degli impegni contrattuali.

2. Ai fini dell'effettivo svolgimento delle succitate prerogative il Comune di Argenta si avvale del Servizio di volta in volta responsabile della gestione del servizio/contratto.

Il Comune individua, altresì, nel Servizio Partecipate la struttura operativa, che cura il coordinamento unitario dell'attività di ciascun servizio competente in materia di affidamento dei contratti di servizio agli organismi partecipati dall'Ente, compresa l'attività svolta dai vari "Comitati tecnici di gestione del contratto" previsti da questi ultimi, nonché in relazione ad ogni altro aspetto concernente i rapporti con gli stessi.

Il Servizio Partecipate costituisce lo strumento operativo del Comitato per la governance delle sole società partecipate di cui all'articolo 7 e che allo stesso riferisce direttamente.

Il servizio partecipate assiste, altresì, gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico annualmente deliberate dal Consiglio comunale per ciascun organismo controllato e ne attua il monitoraggio ed il controllo.

ARTICOLO 7 - COMITATO PER LA GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

1. Il Comitato per la Governance costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari e tra le direzioni comunali che gestiscono affidamenti dei servizi pubblici locali, servizi strumentali e di interesse generale a società controllate e partecipate dall'Ente e gli organi gestionali di dette società.

2. Il "Comitato per la governance delle società partecipate" è composto dal Sindaco, dall'Assessore al Bilancio, dagli Assessori competenti, dal Segretario Generale, dal Dirigente responsabile del Servizio Partecipate e dai Dirigenti responsabili dei servizi competenti per la gestione dei singoli contratti del Comune di Argenta.

3. Il "Comitato per la governance delle società partecipate" individua, con la partecipazione degli organi gestionali delle società, gli indirizzi e gli obiettivi strategici che si intendono raggiungere in relazione a ciascuna società, ai fini della successiva approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 170, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Il Comitato svolge funzioni di supervisione sulla programmazione economico - finanziaria delle società partecipate, in funzione del coordinamento con la programmazione dell'Ente, nonché di verifica sullo stato di attuazione delle risultanze degli indirizzi ed obiettivi strategici e gestionali individuati dall'Amministrazione comunale.

5. In occasione dell'esame del budget economico e del bilancio di esercizio delle società partecipate e controllate dal Comune di Argenta, il Comitato per la governance estende la sua composizione alla Commissione consiliare competente eventualmente istituita ai sensi del regolamento per la disciplina del funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari, approvato con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

6. Il Comitato si avvale del supporto della struttura comunale dedicata ai rapporti con gli organismi partecipati di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

ARTICOLO 8 - LE TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO

1. Le tipologie di controllo si articolano in:

- a) Controllo societario;
- b) Controllo di efficacia e verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici e gestionali individuati dall'Amministrazione Comunale;
- c) Controllo economico-finanziario;
- d) Controllo dei requisiti per il mantenimento delle partecipazioni (Revisione ordinaria);
- e) Controllo del rispetto dei vincoli dell'*in-house providing* (art. 10 del presente regolamento);
- f) Controllo del risultato del Gruppo Comune di Argenta tramite il Bilancio Consolidato;
- g) Controllo sulla gestione;
- h) Controllo sugli obblighi di trasparenza e anticorruzione.

ARTICOLO 8.1 - CONTROLLO SOCIETARIO

1. Per controllo societario si intende il controllo che si effettua sulle sole società e che si esplica attraverso le seguenti attività:

- a) Nella predisposizione degli Statuti delle società controllate e dei loro aggiornamenti;
- b) Nella redazione di patti parasociali;
- c) Nella definizione del modello di amministrazione e controllo nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario;
- d) Nell'individuazione dei poteri di nomina degli organi di governo e controllo societario;
- e) Nella predisposizione dei bandi per le nomine e designazione negli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate in conformità alla normativa in materia di incompatibilità ed inconferibilità ed agli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, 2° comma del D.lgs. 267/2000;
- f) Nella costante verifica del rispetto degli adempimenti a carico delle società previsti dalla Legge, dallo Statuto, dalle circolari e da atti amministrativi di emanazione comunale.

ARTICOLO 8.2 - CONTROLLO DI EFFICACIA E VERIFICA RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

1. Il controllo di efficacia, volto a verificare il raggiungimento degli obiettivi gestionali e delle finalità dell'amministrazione nei confronti degli organismi controllati **è di competenza dei dirigenti/funzionari comunali che sottoscrivono con le medesime società contratti per la gestione dei servizi esternalizzati.**

2. Il Servizio Partecipate predispone e trasmette, per i soli organismi controllati, le schede per la verifica semestrale e annuale del raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati agli organismi stessi all'interno del DUP.

3. Il Servizio Partecipate, raccolte le schede di cui al punto 3, sottopone i risultati al Segretario Generale e alla Giunta per le eventuali azioni correttive da intraprendere. Parallelamente i risultati vengono recepiti ufficialmente negli appositi atti di programmazione e rendicontazione (delibera della salvaguardia degli equilibri di bilancio, dup e rendiconto di gestione).

ARTICOLO 8.3 - CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Il controllo economico-finanziario sulle partecipate, volto a misurare l'efficienza gestionale, è esercitato dal Servizio Partecipate.
2. Al fine di consentire il controllo economico-finanziario, gli organismi controllati dall'ente trasmettono al Servizio Partecipate ed agli uffici, che hanno sottoscritto i contratti di servizio per la gestione delle attività affidate, quanto segue se sussiste il caso:
 - La documentazione previsionale di cui all'art. 4, comma 1, lett. i), ovvero il budget economico di norma triennale, il piano degli investimenti e il programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 17, entro 60 giorni dalla data di comunicazione degli indirizzi strategici e gestionali appositamente definiti nel DUP;
 - La situazione consuntiva relativa alla gestione del 1° semestre al 30 giugno, contenente apposito conto economico infra-annuale ai sensi dell'art. 2425 del C.C. redatto per centro di costo confrontato con le previsioni contenute nel budget e l'indicazione degli eventuali scostamenti e delle cause che li hanno generati, nonché una relazione esplicativa sulla gestione economico-finanziaria relativa al semestre di riferimento;
 - Il Bilancio preconsuntivo annuale, contenente la previsione del conto economico al termine dell'esercizio di riferimento;
 - I bilanci di esercizio completi di nota integrativa, relazione sulla valutazione del rischio; relazione sulla gestione e verbale degli organi di approvazione; relazione sul governo societario;
 - Il modello delle risultanze contabili debitamente asseverato dall'organo di revisione, al fine di predisporre la documentazione di verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.
3. Il Servizio Partecipate, ricevuta la documentazione di cui ai punti precedenti ne verifica il contenuto e informa tempestivamente il Segretario Generale e il Sindaco del Comune (o l'Assessore delegato) su eventuali criticità emerse affinché vengano intraprese le opportune azioni correttive.

ARTICOLO 8.4 - LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

1. Il Servizio Partecipate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. 175 / 2016 rubricato "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) entro il 31/12 di ogni anno provvede alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni con riferimento alla situazione al 31/12 dell'anno precedente al fine di verificare che le partecipazioni detenute rispettino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento per il loro mantenimento e valutare la convenienza a compiere eventuali scelte di investimento, disinvestimento o di razionalizzazione tramite operazioni straordinarie (c.d. Revisione periodica delle partecipazioni societarie).
2. Il Servizio Partecipate trasmette nei modi ed alle scadenze richieste dalla normativa le risultanze della razionalizzazione periodica delle partecipazioni alle strutture di controllo competenti.
3. Il perimetro delle società oggetto della razionalizzazione prevede:
 - a) Le società partecipate direttamente (art. 4 TUSP);
 - b) Le società a partecipazione indiretta (art. 4 TUSP).
4. Ai sensi dell'art. 20 del TUSP, i piani di razionalizzazione periodica, corredati da apposita relazione tecnica, vanno adottati qualora, all'esito dell'analisi effettuata, vengano in rilievo le fattispecie di cui al comma 2, lettere da a) a g), dell'art. 20 del TUSP. In questo caso occorre richiedere anche la relazione all'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del TUEL.

I piani vanno trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del dl n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, e resi disponibili alla struttura di cui all'art. 15 del TUSP e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente (art. 20, co. 3, D.Lgs. n. 175/2016).

5. Gli amministratori delle società a controllo pubblico sono tenuti ad inviare al Servizio Partecipate le informazioni.

ARTICOLO 8.5 - CONTROLLO DEL RISULTATO DEL GRUPPO COMUNE DI ARGENTA TRAMITE IL BILANCIO CONSOLIDATO

1. Il Servizio Partecipate provvede a identificare annualmente gli organismi, enti strumentali e società rientranti nell'elenco Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Argenta, nonché quelli, che rispettando i requisiti previsti dalla normativa, rientrano nel Perimetro di Consolidamento.

2. Il Servizio Partecipate verifica le posizioni creditorie/debitorie reciproche fra il Comune ed i soggetti rientranti nel Gruppo Comune di Argenta, individua le cause che hanno generato eventuali scostamenti e compie le azioni necessarie alla loro sistemazione.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Servizio Partecipate, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, predispone, sulla base delle risultanze dei bilanci di esercizio approvati dai soggetti rientranti nel Perimetro di Consolidamento, il Bilancio Consolidato, che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato di esercizio del Gruppo Comune di Argenta.

4. Il Servizio Ragioneria del Comune si occupa di trasmettere alla BDAP, nei modi ed alle scadenze richieste dalla normativa, il Bilancio Consolidato approvato dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 8.6 - CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE

1. **Il controllo sulla gestione** si esplica attraverso l'individuazione di disposizioni di carattere direzionale al fine di uniformare l'attività gestionale delle società controllate alle regole organizzative del Comune, con particolare riguardo all'acquisizione di risorse umane, alla *performance* dei dipendenti, all'affidamento di incarichi professionali, alla struttura organizzativa degli uffici, all'esecuzione di lavori ed all'acquisizione di forniture di beni e servizi.

2. **Il Consiglio comunale fissa**, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

3. **Le società a controllo pubblico** garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

4. **Il controllo sulla gestione** delle società partecipate è di competenza congiunta dei dirigenti competenti per materia e del Servizio Partecipate in qualità di servizio di supporto.

ARTICOLO 8.7 - CONTROLLO SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Tutti gli organismi partecipati dal Comune di Argenta realizzano una propria pagina internet istituzionale curandone, altresì, il periodico aggiornamento.

2. Sulla pagina Internet istituzionale di cui al precedente punto devono essere pubblicate tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. n. 33/2013.

3. Il Servizio Partecipate assiste il Segretario Generale del Comune di Argenta, competente per materia, nella verifica del rispetto degli adempimenti previsti.

ARTICOLO 8.8 - RENDICONTAZIONE IN MATERIA DI CONTROLLI

1. Il Servizio Partecipate rendiconta annualmente, entro il 30/06 dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i controlli, al Sindaco (o all'Assessore delegato) i risultati ottenuti dalle istruttorie condotte a norma dell'art. 9 e seguenti del presente Regolamento.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEGLI ORGANISIMI PARTECIPATI

1. Gli organismi partecipati assicurano all'Amministrazione Comunale le informazioni dovute in base a disposizioni di Legge, dello Statuto e del presente Regolamento, affinché possa essere consentita l'esecuzione da parte dell'Amministrazione comunale dei controlli e degli adempimenti previsti.

2. La reiterata inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento da parte delle società partecipate costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori di designazione o nomina sindacale.

TITOLO TERZO - LE SOCIETÀ DI CAPITALI

ARTICOLO 10 - LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA CON UNA DISCIPLINA AUTONOMA: LA SOCIETÀ IN HOUSE E LA SOCIETÀ MISTA

1. La società in house rappresenta una forma di delegazione interorganica dell'amministrazione comunale e pertanto il livello di governance è più intenso.
2. Le società in house debbono possedere nello statuto i requisiti richiesti dall'art.16 del TUSP:
 - (i) capitale pubblico;
 - (ii) attività prevalente svolta nei confronti degli enti locali / ente locale committente in house;
 - (iii) controllo analogo a quello esercitato dall'ente locale sui propri servizi gestiti direttamente.
3. Le società in house pluripartecipate dagli enti locali completano l'assetto del controllo analogo attraverso patti parasociali, così come prevede l'art. 17 del TUSP.
4. Le società in house uniformano i loro regolamenti interni e la loro attività alle disposizioni dell'art. 16 del TUSP e del presente regolamento. In caso di difformità fra le disposizioni dello statuto con quelle del presente Regolamento, ai fini dei rapporti interni fra società e Comune, prevalgono quelle del Regolamento.
5. Le società in house sono tenute a adottare specifici regolamenti sulle seguenti materie:
 - a. gare e contratti per approvvigionamento di beni e servizi e per eventuali lavori ai sensi dell'art. 17 TUSP;
 - b. assunzione del personale, ai sensi dell'art. 19 TUSP.
6. Le Società in house provvedono, entro 30 giorni dall'adozione, ad inviare al Comune copia dei regolamenti approvati e delle loro modifiche ed integrazioni.
7. Le Società in house assicurano il rispetto degli obblighi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, come dispone l'art. 22 del TUSP, secondo le previsioni del D. Lgs. n. 33/2013 e della Legge n. 190/2012 anche attraverso l'integrazione con i modelli di organizzazione previsti dalla legge 231/2001.
8. Le Società adottano e trasmettono tempestivamente al Comune i provvedimenti con i quali recepiscono, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del TUSP, le indicazioni e gli obiettivi impartiti dal Comune.
9. Gli amministratori delle società in house, all'atto della nomina, sono tenuti ad aderire al Codice di comportamento degli amministratori nominati dal Comune di Argenta di cui all'art. 30 del presente regolamento per condividerne le finalità e per uniformarsi ad esso in relazione all'esigenze di interesse generale di cui sono portatori le società a partecipazione pubblica.
10. Gli amministratori delle società in house sono tenuti a provvedere alle richieste, da parte dell'amministrazione comunale, di informazioni sulla gestione della società e si uniformano agli obblighi informativi verso l'amministrazione comunale previste dal presente Regolamento.
11. La società mista pubblico-privata costituita prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 175/2016 (TUSP) segue le regole di governance previste negli atti di gara a doppio oggetto sulla base dei quali è stato scelto il socio privato operativo. Con il consenso del socio privato lo statuto della società mista viene uniformato ai principi previsti dall'art. 17 comma 1 del TUSP.
12. Le società miste pubblico-private sono tenute a:
 - a) trasmettere al Servizio Partecipate **entro il 20 marzo di ciascun anno** il modello delle risultanze contabili debitamente asseverato dall'organo di revisione, al fine di predisporre la documentazione di verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate;

- b) trasmettere al Servizio Partecipate tempestivamente **dall'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'organo amministrativo della società** il fascicolo di bilancio dell'esercizio che deve essere composto da:
- Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto finanziario e Nota Integrativa;
 - Relazione sulla gestione;
 - Relazione sul governo societario ex art. 6 del TUSP;
 - Report su eventuali "allerte" intervenute nel corso dell'esercizio per la valutazione del rischio di crisi aziendale;
 - Relazione del collegio sindacale e revisione legale dei conti (se nominati).
- c) trasmettere **entro il 20 luglio di ogni anno** la documentazione utile per la predisposizione del bilancio consolidato dell'ente;
- d) trasmettere **entro i tempi stabiliti dal Comune** la documentazione utile per la predisposizione della revisione periodica delle partecipazioni dell'ente ex art. 20 del TUSP;
- e) adempiere agli obblighi di legge in tema di trasparenza e anticorruzione così come richiamati all'art. 8.7 del presente regolamento.

ARTICOLO 11 - PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO (ART. 6 DEL TUSP)

1. L'art. 6 del TUSP dispone che le società a controllo pubblico:
- **Adottino sistemi di contabilità separata** quando gestiscono assieme attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi con attività in regime di economia di mercato:
 - Le società a controllo pubblico applicano la Direttiva sulla separazione contabile (art. 15 comma 2 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175), approvata dal Ministero dell'Economia Finanze - Dipartimento del tesoro - direzione VII. (**Direttiva**).
 - Per le società che gestiscono servizi a rete in luogo dei principi di separazione contabile previsti dalla Direttiva, si applicano i sistemi di *unbundling* che prevedono la contabilità separata, quando adottati da Autorità di Regolazione dei servizi pubblici a rete.
 - Il Revisore legale dei conti deve redigere la propria relazione ai sensi dell'art. 13 della direttiva.
 - Qualora non si creino distorsioni alle informazioni per la tutela della concorrenza le società possono tenere sistemi di contabilità separata per gruppi di attività protette, sempreché non si tratti di servizi pubblici a rete per i quali le rispettive Autorità di regolazione abbiano disposto sistemi di *unbundling*.
 - **Adottino sistemi per la valutazione del rischio di crisi aziendale (anche ai sensi dell'art. 14 del TUSP):**
 - Le società, qualora non intendano adottare i sistemi di valutazione del rischio di crisi aziendale come previsto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili "*Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (ex art. 6, co. 2 e 4, d.lgs. 175/2016)*" del Marzo 2019, adottano il sistema previsto sempre dal Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti, in attuazione dell'art. 13 del Codice della "*Crisi di Impresa - Gli Indici dell'allerta*" del 20 ottobre 2019.
 - Qualora la società intenda discostarsi dai sistemi di valutazione del rischio di crisi aziendale previsti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sia ex art. 6 TUSP che ex art. 13 del Codice della Crisi di Impresa, adottando altri criteri, ne specifica le ragioni nella Relazione sulla gestione ex art. 6 del TUSP e indica, nella medesima nota, gli

indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla Relazione sulla gestione e ne costituisce parte integrante.

- **Redigano la Relazione sulla gestione:**

- La Relazione è redatta sulla base dello schema previsto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili denominato "*Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (ex art. 6, co. 2 e 4, d.lgs. 175/2016)*" del Marzo 2019;
- La Relazione sul governo societario è approvata dall'organo amministrativo della società ed integra il fascicolo di bilancio. La relazione è contenuta nella Relazione sulla gestione per le società che sono obbligate a tale adempimento e viene depositata al Registro delle Imprese. Per le società non obbligate a redigere la Relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario è un documento autonomo che fa parte del fascicolo di bilancio e viene depositato al Registro delle Imprese.
- L'assemblea dei soci, con l'approvazione del Bilancio di esercizio, dichiara di prendere atto del contenuto della Relazione sulla gestione.

ARTICOLO 12 - AFFIDAMENTI DI SERVIZI / ATTIVITÀ IN HOUSE (ARTT. 14 E 17 DEL D.LGS. 201 / 2022)

1. Ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, il Comune dovrà effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Ne discende che, all'atto della ricezione dell'offerta economica della società controllata per l'esecuzione del servizio *in house*, il Comune valuterà che:

- a) a parità di condizioni di fornitura del servizio, i "costi" dell'*in house* siano almeno in linea con quelli di mercato (preferibilmente inferiori);
- b) tale scelta non sia comparativamente più svantaggiosa anche con riferimento ai costi standard.

ARTICOLO 13 - LA NOMINA E LA DISCIPLINA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

1. La disciplina degli amministratori delle società a controllo pubblico è contenuta nell'art. 11 del TUSP e per le società *in house* tale disciplina si integra con le disposizioni che riguardano l'organo di amministrazione previste nell'art. 16 del TUSP.

2. Per i criteri di nomina o designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune si fa rinvio alla Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni ai sensi dell'art. 42, lett. m) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

3. Le nomine dirette dei componenti dell'organo amministrativo, che spettano ai sensi di legge al Sindaco, avvengono con decreto monocratico che viene recepito all'interno della deliberazione

dell'assemblea dei soci che nomina gli amministratori, a cui seguirà il relativo deposito al Registro delle Imprese. Si applicano le disposizioni dell'art. 9 del TUSP.

4. Gli amministratori delle società a controllo pubblico e quelle nella quali il comune detiene una partecipazione superiore al 20% sono tenuti a sottoscrivere per adesione il **Codice di comportamento degli amministratori** nominati di cui all'art. 30 del presente regolamento.

5. L'organo di amministrazione adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi e quelle poste in essere con parti correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando i criteri di correttezza sostanziale e procedurale al fine di evitare i possibili conflitti di interesse.

6. Gli amministratori societari devono comunicare al socio Comune il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento della nomina o, per le eventuali indennità di risultato entro 30 giorni dal percepimento; le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità nonché la documentazione cui è prevista la pubblicazione ai sensi del D.lgs. 39/2013 entro 30 giorni dalla rispettiva nomina.

ARTICOLO 14 - IL CONTROLLO ANALOGO

1. Ai sensi dell'art. 2 lett. c) del TUSP il «**controllo analogo**» è la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

Ai sensi dell'art. 2 lett. d) del TUSP il «**controllo analogo congiunto**» è la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. Il Comune di Argenta si riserva il diritto di esercitare il controllo analogo anche in collaborazione con altri enti, tramite un controllo congiunto, quando la partecipazione è condivisa con altre amministrazioni pubbliche.

ARTICOLO 15 - ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO

1. Il Controllo Analogo si articola in tre tipologie (come meglio specificate all'art. 11 e, seguenti del presente regolamento):

- a) Controllo societario;
- b) Controllo economico, finanziario e patrimoniale;
- c) Controllo sulla gestione.

2. Le diverse tipologie del Controllo Analogo si esercitano attraverso gli Organi del Comune di Argenta e la struttura appositamente istituita all'interno dell'Ente, ai sensi dell'art. 147 quater, comma 1, Tuel, ossia, il Servizio Partecipate di cui all'art. 6 del presente regolamento, che ne sono responsabili.

3. Per l'attuazione del Controllo Analogo e per ciascuna delle singole fasi di cui all'art. 16, comma 2, del presente regolamento, le Società sono obbligate a trasmettere alla struttura preposta al controllo, tutta la documentazione utile alle finalità di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 16 – MODALITA' TEMPORALI DI ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO

1. Il Comune di Argenta esercita il Controllo Analogico sulle proprie Società controllate e, in particolare, per tutti gli atti di gestione straordinaria, assume un potere di direzione, coordinamento e supervisione delle attività societarie.
2. Il Controllo Analogico si esercita, in via generale, in tre distinte fasi:
 - a. Controllo ex-ante - indirizzi dell'Amministrazione;
 - b. Controllo contestuale – monitoraggio infrannuale;
 - c. Controllo ex-post - verifica.

ARTICOLO 17 – CONTROLLO EX ANTE

1. In fase di indirizzo, l'Amministrazione si esprime attraverso appositi atti di indirizzo di cui all'art. 147 quater del Tuel e art. 19 del Tusp ed attraverso i documenti di programmazione di cui all'art. 170, Tuel;
2. Negli atti di indirizzo e nel DUP vengono individuati indirizzi e obiettivi specifici strategici annuali e pluriennali, obiettivi in merito al contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale eventualmente anche attraverso indicatori qualitativi e quantitativi.
3. Le società, in fase di programmazione sono tenute a predisporre la:
 - a) Programmazione triennale dei fabbisogni di personale quale atto preliminare ed obbligatorio per la predisposizione del budget economico ed approvata dall'Organo amministrativo, coerente con le norme specifiche di settore, con indicazione delle procedure di reclutamento previste ed indicazione per ciascuna assunzione prevista inquadramento giuridico – retributivo, mansione e relativi oneri;
 - b) Programmazione triennale degli investimenti, quale atto preliminare ed obbligatorio per la predisposizione del budget economico ed approvata dall'Organo amministrativo coerente con le norme specifiche di settore, con particolare riferimento al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36 /2023), con indicazione analitica dei fabbisogni delle risorse strumentali, procedure di acquisto e relativi oneri, cronoprogramma e fonti di finanziamento.
4. Le Società controllate dal Comune, entro 30 giorni dalla data di comunicazione degli indirizzi strategici e gestionali appositamente definiti nel DUP, presentano il budget economico di norma su base triennale per centri di ricavo/servizi volto alla definizione del risultato tendenziale di periodo, coerente con i contratti di servizio, con gli atti di programmazione di cui al comma precedente ed in linea con gli indirizzi ed obiettivi determinati dal Comune di Argenta.

Il budget economico dovrà contenere:

 - a) Il conto economico su base triennale per centri di costo e redatto secondo lo schema di cui all'art. 2425 del Codice civile;
 - b) Relazione illustrativa, in cui vengano dettagliati i costi di gestione preventivati, gli atti di gestione che si prevedono di adottare per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Comune ed eventuali proposte di progetti ed interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi.
5. Il budget economico, approvato dall'organo di amministrazione, dovrà essere corredato dalla Programmazione triennale del fabbisogno del personale e dalla Programmazione triennale degli investimenti;
6. Il budget economico è sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, per poi essere approvato in sede di assemblea dei soci della società.

ARTICOLO 18 - CONTROLLO CONTESTUALE

1. In fase di monitoraggio, le società controllate dal Comune:

- a) trasmettono al Servizio Partecipate **entro il 31 agosto di ciascun anno** :
 - un rapporto economico-finanziario infra-annuale, relativo alla gestione del primo semestre al 30 giugno, con relativa relazione illustrativa sulle operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto dal budget, corredato da apposito conto economico infra-annuale a confronto con quello previsionale, redatto ai sensi dell'art. 2425 del C.C per centri di costo e approvato dall'Organo di Amministrazione;
 - lo stato di attuazione al 30 giugno degli obiettivi strategici e gestionali assegnati con il DUP e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive. Le società controllate che si trovino nelle condizioni di non rispettare gli indirizzi strategici e gestionali, ne danno apposita e motivata comunicazione alla struttura comunale, di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
- b) trasmettono **entro il 30 novembre di ogni anno** il Bilancio preconsuntivo annuale dell'esercizio in corso, contenente la previsione del conto economico al termine dell'esercizio di riferimento. Ove il pre-consuntivo prefiguri una perdita d'esercizio l'Organo Amministrativo della società è tenuto contestualmente ad indicare le azioni idonee a riportare la gestione in equilibrio.
- c) trasmettono tempestivamente al Servizio Partecipate copie dei verbali dell'Assemblea, dell'organo di amministrazione e del Collegio Sindacale;
- d) trasmettono al Servizio Partecipate ogni altro documento o atto richiesto dalla struttura preposta al controllo, ritenuto utile ai fini del controllo stesso (libri contabili, fatture, quietanze ecc.);
- e) assumono le decisioni necessarie per la gestione della società mediante apposite determinazioni, da pubblicare in Amministrazione trasparente, Sezione provvedimenti dirigenti;
- f) comunicano tempestivamente al Servizio Partecipate atti, fatti e circostanze che possano far insorgere eventuali squilibri economici e finanziari.

2. Il Consiglio Comunale, in caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorché riferito alla situazione infrannuale, può indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli Organi amministrativi delle Società dovranno attenersi.

3. Il Servizio Partecipate, qualora ritenga le relazioni e gli atti di cui sopra non esaustive, può chiedere alle Società documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi.

ARTICOLO 19 – CONTROLLO EX POST

1. Il controllo ex post, sarà effettuato in fase di approvazione del rendiconto dell'ente. L'attività di controllo sarà concentrata sulla verifica dei risultati raggiunti dalla società controllata e del conseguimento degli obiettivi prefissati.

2. Al fine di dare attuazione al controllo ex post, le società controllate sono tenute a:

- a) trasmettere al Servizio Partecipate **entro il 20 marzo di ciascun anno**:
 - lo stato di attuazione al 31 dicembre degli obiettivi strategici e gestionali assegnati con il DUP e degli eventuali scostamenti, di cui il Consiglio Comunale ne prenderà atto in occasione di approvazione del primo documento utile di programmazione/gestione;

- Il modello delle risultanze contabili debitamente asseverato dall'organo di revisione, al fine di predisporre la documentazione di verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate;
- b) trasmettere al Servizio Partecipate **tempestivamente dall'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'organo di amministrazione:**
- c) il fascicolo di bilancio dell'esercizio che deve essere composto da:
 - Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto finanziario e Nota Integrativa;
 - Relazione sulla gestione;
 - Relazione sul governo societario ex art. 6 del TUSP;
 - Report su eventuali "allerte" intervenute nel corso dell'esercizio per la valutazione del rischio di crisi aziendale;
 - Relazione del collegio sindacale e revisione legale dei conti (se nominati).

Qualora non previsto dallo statuto delle società, le società inviano al Comune, in aggiunta alla documentazione su descritta, anche una analisi degli scostamenti fra il conto economico previsionale e il conto economico del bilancio di esercizio.

Le società sono tenute a dare giustificazione agli scostamenti più significativi.
- d) trasmettere **entro il 20 luglio di ogni anno** la documentazione utile per la predisposizione del bilancio consolidato dell'ente. Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune di Argenta, le società controllate dall'Ente si impegnano ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio nel rispetto della normativa vigente in materia.
- e) trasmettere **entro i tempi stabiliti dal Comune** la documentazione utile per la predisposizione della revisione periodica delle partecipazioni dell'ente ex art. 20 del TUSP
- f) adempiere agli obblighi di legge in tema di trasparenza e anticorruzione così come richiamati all'art. 8.7 del presente regolamento.

ARTICOLO 20 – OBBLIGHI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DAL COMUNE

1. Gli Organi amministrativi delle Società controllate da questo Comune, al fine di garantire che l'attività di queste ultime si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa del Comune, sono tenuti a:
 - a) conformarsi agli indirizzi strategici impartiti dagli Organi di Governo Comunali;
 - b) uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale ed ai rilievi formulati dall'Ente socio, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dal Comune, in riferimento a possibili squilibri economico- finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti
 - c) adottare un proprio sistema di controllo interno finalizzato ad identificare, misurare, gestire e monitorare le attività e le azioni a supporto delle decisioni rivolte alla conduzione dell'impresa corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Il sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti ed il monitoraggio degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione Comunale;
 - d) rispettare le scadenze indicate dal presente Regolamento al fine di garantire al Comune di Argenta i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione

economico - finanziaria previsti dal D.Lgs. 267/2000 e gli eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

2. In caso di mancata attuazione di quanto previsto dal presente articolo, si applicano le misure di cui al successivo art. 31 del presente regolamento.

ARTICOLO 21 – STRUTTURA PREPOSTA AL CONTROLLO ANALOGO

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 147 quater, comma 1 del TUEL, è istituita presso il Comune di Argenta, una unità organizzativa denominata “Servizio partecipate”, di cui all’art. 6 del presente regolamento, preposta a coordinare l'attuazione del Controllo Analogo delle società controllate in house providing e del controllo sulle altre Società e Organismi Partecipati del Comune di Argenta.

2. Le Società Partecipate istituiscono all'interno della propria struttura un Ufficio referente con funzione di interfaccia rispetto all’ Ufficio Partecipate del Comune di Argenta.

ARTICOLO 22 – CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO: IL COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO

1. Per i casi di società nelle quali il Comune di Argenta detenga la propria partecipazione unitamente ad altri Enti pubblici, il controllo analogo su tutti gli aspetti organizzativi ed operativi viene esercitato congiuntamente agli altri Soci.

2. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l’esercizio in comune, sulla Società, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi possono istituire il “Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo congiunto”, composto da tutti i sindaci degli enti locali soci o loro delegati. È facoltà degli Enti locali conferire delega, anche per singole riunioni, ad altro Comune, che potrà essere delegato anche da più enti locali.

3. Il Comitato è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la Società e i soci, e di controllo dei soci sulla Società. A tali riunioni il Comitato può invitare il Presidente dell’organo di amministrazione e gli amministratori con delega della Società.

4. I componenti del Comitato sono referenti nei confronti dei Consigli Comunali degli Enti soci, che possono chiederne l’audizione.

5. In ogni caso, ciascun socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possono interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza.

6. Nel caso di società soggette al controllo analogo congiunto, queste sono tenute a:

- a) trasmettere al Servizio Partecipate **entro il 20 marzo di ciascun anno** il modello delle risultanze contabili debitamente asseverato dall'organo di revisione, al fine di predisporre la documentazione di verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate;
- b) trasmettere al Servizio Partecipate tempestivamente **dall’approvazione del bilancio di esercizio da parte dell’organo di amministrazione:**
- c) il fascicolo di bilancio dell’esercizio che deve essere composto da:
 - Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto finanziario e Nota Integrativa;
 - Relazione sulla gestione;
 - Relazione sul governo societario ex art. 6 del TUSP;
 - Report su eventuali “allerte” intervenute nel corso dell’esercizio per la valutazione del rischio di crisi aziendale;

- Relazione del collegio sindacale e revisione legale dei conti (se nominati).

- d) trasmettere **entro il 20 luglio di ogni anno** la documentazione utile per la predisposizione del bilancio consolidato dell'ente;
- e) trasmettere **entro i tempi stabiliti dal Comune** la documentazione utile per la predisposizione della revisione periodica delle partecipazioni dell'ente ex art. 20 del TUSP
- f) adempiere agli obblighi di legge in tema di trasparenza e anticorruzione, così come richiamati all'art. 8.7 del presente regolamento.

ARTICOLO 23 – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI SOCI

1. Il Comitato è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.
2. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono demandati ad apposito regolamento approvato dall'organismo medesimo.

TITOLO QUARTO - GLI ENTI STRUMENTALI

ARTICOLO 24 - TIPOLOGIA DI ENTI E LIVELLO DI CONTROLLO

ARTICOLO 24.1 – ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI

1. Gli enti adottano le modalità di governo previste dalla corrispondente disciplina di riferimento. Con riguardo agli **Enti strumentali controllati** dal Comune di Argenta, come definiti dall'art. 11 ter del D.lgs. 118 / 2011, si applicano le medesime disposizioni, stabilite dal presente regolamento, in ordine alle società controllate dal Comune di Argenta.
2. Gli amministratori degli enti di nomina del Comune sono tenuti a sottoscrivere per adesione il **Codice di comportamento degli amministratori** nominati di cui all'art. 30 del presente regolamento.
3. Gli enti in sede di approvazione degli atti di programmazione finanziaria evidenziano i costi di funzionamento con particolare riferimento al costo dell'organo amministrativo e dell'organo interno di controllo, il costo del personale ivi compresi quello degli organi direzionali.
4. In sede di bilancio (o rendiconto) consuntivo illustrano l'analisi di eventuali scostamenti in relazione all'effettivo sostenimento dei costi previsti al punto che precede.
5. Gli atti di programmazione finanziaria, con l'evidenza delle previsioni dei costi sopraindicati, e il bilancio (o rendiconto) consuntivo con l'analisi degli scostamenti sono trasmessi al Servizio Partecipate.

ARTICOLO 24.2 ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

1. Gli enti strumentali partecipati sono tenuti a trasmettere al Servizio Partecipate:
 - Il modello delle risultanze contabili debitamente asseverato dall'organo di revisione, al fine di predisporre la documentazione di verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate **entro il 20 marzo di ciascun anno**;
 - la documentazione utile per la predisposizione del bilancio consolidato dell'ente **entro il 20 luglio di ogni anno**, nel caso in cui gli enti in questione siano inclusi nel perimetro di consolidamento del gruppo pubblica amministrazione di Argenta.
2. Gli enti strumentali partecipati sono tenuti ad adempiere agli obblighi di legge in tema di trasparenza e anticorruzione, così come richiamati all'art. 8.7 del presente regolamento.

TITOLO QUINTO - LE AZIENDE SPECIALI

ARTICOLO 25 - IL CONTESTO NORMATIVO CHE ATTIENE ALLE AZIENDE SPECIALI

1. L'Azienda speciale è regolata dalle norme del D.lgs. 267/2000 (TUEL) e, segnatamente dagli artt. 114 e seguenti del TUEL, nonché da orientamenti giurisprudenziali che ne hanno riconosciuta la similarità con le società in house. Per quanto compatibili, quindi, all'Azienda speciale si applicano le norme di cui al presente Capo disciplinanti in generale i controlli sugli organismi partecipati e, in dettaglio, quelli sulle società in house.
2. I rapporti tra Ente e l'Azienda speciale sono regolati sulla base di un contratto di servizio/convenzione.

ARTICOLO 26 - IL SISTEMA CONTABILE DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Le Aziende speciali adottano preferibilmente un sistema contabile come previsto dagli artt. 2421 a 2435 del Codice civile.
2. Qualora l'Azienda speciale, anche per previsioni statutarie, adempia agli obblighi contabili con sistemi diversi da quelli previsti al comma 1 del presente articolo, è tenuta in ogni caso a presentare all'amministrazione comunale il Budget ed il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione sulla gestione.

ARTICOLO 27 - PRINCIPI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Le Aziende speciali presentano il programma delle attività che intendono svolgere per perseguire il proprio scopo costitutivo che traduce in azioni esecutive l'interesse pubblico di cui è portatore il socio Comune di Argenta.
2. Sulla base del programma delle attività proposte all'amministrazione comunale l'Azienda speciale predispone un budget e/o bilancio preventivo.
3. L'esercizio annuale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
4. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere approvati, rispettivamente, prima dell'inizio ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.
5. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere trasmessi agli organi previsti per legge entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e una relazione sull'andamento delle attività devono essere trasmessi anche al Servizio Partecipate.
7. Le aziende speciali sono tenute a trasmettere al Servizio Partecipate:
 - **entro il 31 agosto di ogni anno** lo stato di attuazione al 30 giugno degli obiettivi gestionali assegnati con il DUP e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive. Le aziende speciali che si trovino nelle condizioni di non rispettare gli obiettivi gestionali, ne dà apposita e motivata comunicazione all'ente;
 - entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento lo stato di attuazione al 31 dicembre degli obiettivi gestionali assegnati con il DUP;

- **entro il 20 marzo di ciascun anno** il modello delle risultanze contabili debitamente asseverato dall'organo di revisione, al fine di predisporre la documentazione di verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate;
- **entro il 20 luglio di ogni anno** la documentazione utile per la predisposizione del bilancio consolidato dell'ente deve essere trasmessa al Servizio Partecipate.

ARTICOLO 28 - GLI AMMINISTRATORI NOMINATI DAL COMUNE DI ARGENTA

1. Per i criteri di nomina o designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune, se il caso sussiste, si fa rinvio alla Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni ai sensi dell'art. 42, lett. m) del d.lgs. 267/2000.
2. Le nomine dirette dei componenti dell'organo amministrativo dell'Azienda speciale, che spettano ai sensi di legge al Sindaco, avvengono con decreto monocratico e, sono recepite negli organi deliberativi dell'Azienda speciale.
3. Gli amministratori delle Aziende speciali di nomina del Comune sono tenuti a sottoscrivere per adesione (se presente) il **Codice di comportamento degli amministratori** nominati di cui all'art. 30 del presente regolamento.
4. Agli amministratori delle Aziende speciali di nomina del Comune è riconosciuto unicamente il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio dell'incarico. Eventuali compensi e/o rimborsi devono essere previsti in seno ai rispettivi Statuti.

ARTICOLO 29 - PRINCIPI GENERALI DI GOVERNANCE DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Le Aziende speciali se a controllo pubblico, sono tenute ad adottare specifici regolamenti sulle seguenti materie:
 - a) gare e contratti per approvvigionamento di beni e servizi e per eventuali lavori secondo i principi generali contenuti nel Codice dei contratti e nelle direttive comunitarie su appalti e concessioni;
 - b) assunzione del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.
2. Le Aziende speciali provvedono, entro 30 giorni dall'adozione, ad inviare al Servizio Partecipate copia dei regolamenti approvati e delle loro modifiche ed integrazioni.
3. Le Aziende speciali assicurano il rispetto degli obblighi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, così come richiamati all'art. 8.7 del presente regolamento e secondo le previsioni della Legge n. 190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013 e D.lgs. 39/2013 anche attraverso l'integrazione con i modelli di organizzazione previsti dalla legge 231/2001.

TITOLO SESTO - CODICE DI COMPORTAMENTO E SANZIONI

ARTICOLO 30 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

1. I soggetti nominati o designati dal Comune di Argenta presso gli organi di governo delle società partecipate, anche indirettamente, dal Comune medesimo sono tenuti all'osservanza dei seguenti adempimenti:

- trasmettere alla struttura di cui all'articolo 6 l'ordine del giorno delle assemblee ordinarie e straordinarie e i verbali delle sedute già svolte;
- intervenire, se richiesti, alle sedute del "Comitato per la Governance delle società partecipate", di cui all'articolo 7 del presente regolamento, e a produrre la documentazione necessaria all'audizione;
- fornire al "Comitato per la Governance delle società partecipate" tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici del Comune, gli eventuali scostamenti rilevanti (+/- 20%) rispetto al Budget approvato dall'assemblea o le eventuali irregolarità nella gestione aziendale;

2. Gli amministratori delle società partecipate di nomina o di designazione comunale, prima dell'accettazione dell'incarico, dovranno dichiarare di aver preso visione del presente Regolamento e di impegnarsi a rispettarne i contenuti.

3. Alle disposizioni del presente Regolamento si uniformano anche gli Amministratori già nominati al momento dell'entrata in vigore dello stesso.

ARTICOLO 31 - SANZIONI

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante interesse dall'azionista Comune di Argenta, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2383 Codice Civile.

TITOLO SETTIMO - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 32 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le prescrizioni e le direttive contenute nel presente regolamento costituiscono indirizzi cui sono tenuti ad uniformarsi gli organi comunali negli atti deliberativi inerenti società o enti partecipati dal Comune di Argenta.
2. Le prescrizioni e le direttive contenute nel presente regolamento rappresentano, altresì, indirizzi a cui devono attenersi i rappresentanti del comune sia a livello politico, sia a livello gestionale nella negoziazione, in ogni sede, degli istituti che disciplinano o regolano l'attività degli organismi controllati.

ARTICOLO 33 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il regolamento approvato con delibera CC n. 62 del 22.12.2021.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento le società controllate dal Comune di Argenta, così come definite nel precedente articolo 2, provvedono ad adeguare gli statuti societari alle rispettive disposizioni se in contrasto con le stesse.